

**§ 1 Ambito di validità del contratto**

Le seguenti condizioni si applicano tra l'incaricato Bergmeister s.r.l ed il suo committente per tutti i contratti inerenti a prestazioni di consulenza ed ingegneristiche, salvo quanto diversamente concordato per iscritto. Tutte le prestazioni di Bergmeister s.r.l si svolgeranno esclusivamente sulla base delle presenti condizioni contrattuali generali. Eventuali condizioni contrattuali difformi o integrative da parte del cliente saranno valide solo se espressamente accettate per iscritto da Bergmeister s.r.l

**§ 2 Oggetto del contratto**

Oggetto del contratto sono le prestazioni di consulenza ed ingegneristiche come di volta in volta contenute nella relativa offerta ed eseguite dall'incaricato o da collaboratori qualificati dello stesso nonché da esperti esterni incaricati.

**§ 3 Accordo per prestazioni consultive ed ingegneristiche**

Il contenuto dell'incarico, le procedure, la tipologia e le modalità di esecuzione delle prestazioni da fornire sono regolati caso per caso in un accordo scritto (offerta o contratto) concluso tra le parti.

I preventivi di spesa e le offerte da parte di Bergmeister s.r.l sono liberi e non vincolanti. I contratti si perfezionano solo a seguito di conferma scritta da parte di Bergmeister s.r.l.

**§ 4 Riservatezza, protezione dei dati**

Ciascuna delle parti contrattuali si impegna a gestire con riservatezza e a non rendere accessibili a terzi senza il consenso scritto dell'altra parte tutte le informazioni concernenti l'altra parte e rese conoscibili nell'ambito dell'esecuzione dei lavori di consulenza o di altre prestazioni, che siano state espressamente definite come riservate e che non siano altrimenti conoscibili da terzi. L'impegno di segretezza vale anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale. Nell'ambito e al fine di definire l'oggetto dell'incarico conferito dal committente, l'incaricato è autorizzato ad elaborare direttamente o a far elaborare da terzi i dati personali a lui affidati. Vanno rispettate le norme di legge in materia di protezione dei dati personali. L'informativa relativa alla protezione dei dati ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 (privacy) è riportata sulla homepage, il committente è adeguatamente informato sul relativo contenuto.

**§ 5 Obblighi di cooperazione del committente**

Il committente è tenuto a sostenere le attività dell'incaricato. In particolare il committente è tenuto a realizzare senza dilazione e gratuitamente tutte le condizioni necessarie per la regolare esecuzione dell'incarico. La completezza e la correttezza della documentazione e delle informazioni trasmesse dal Committente devono essere confermate dall'incaricato.

**§ 6 Diritti sui risultati**

Il committente garantisce che le prestazioni fornite nonché le relazioni o altre documentazioni elaborate saranno utilizzate solo per le finalità previste dal contratto. Qualora sui risultati del lavoro eseguito dall'incaricato dovessero derivare dei diritti d'autore, la titolarità degli stessi rimarrà dell'incaricato.

L'incaricato ha il diritto di utilizzare le prestazioni fornite conformemente al contratto come referenze progettuali.

**§ 7 Responsabilità**

La responsabilità dell'incaricato è limitata a violazioni del dovere di diligenza impostogli per legge e/o per contratto che siano riconducibili a dolo e/o colpa grave. Saranno risarciti esclusivamente i danni diretti accertati con esclusione di qualsiasi pretesa di risarcimento di danni ulteriori e/o indiretti. L'entità della responsabilità è limitata al massimale come stabilito nel contratto di assicurazione per la responsabilità civile delle imprese stipulato da Bergmeister s.r.l.

**§ 8 Durata, recesso e risoluzione del contratto**

Decorso il tempo concordato nell'offerta o nel contratto Bergmeister s.r.l ha il diritto di dichiarare unilateralmente e mediante comunicazione scritta il recesso dal contratto.

Resta salvo il diritto di entrambe le parti al recesso straordinario anticipato, anche senza preavviso, per giusta causa oggettiva. Anche in caso di recesso o di risoluzione del contratto, il committente deve comunque retribuire le prestazioni fino a quel momento fornite dall'incaricato.

**§ 9 Compensi, costi accessori, scadenze**

Il compenso per le prestazioni di consulenza ed ingegneristiche dell'incaricato si basa sulle condizioni contrattualmente concordate. Le scadenze per la presentazione delle fatture vanno concordate a parte. Tutte le fatture vanno pagate entro 30 giorni. I compensi e i costi accessori si intendono maggiorati dell' IVA e dei contributi pensionistici secondo le percentuali previste dalla legge.

Per le prestazioni di Bergmeister s.r.l eccedenti l'ambito originariamente previsto, le spese aggiuntive saranno fatturate in base alle tariffe contrattualmente stabilite ovvero, in via subordinata, a quelle normalmente applicate per questo tipo di prestazioni e dovranno essere saldate entro 30 giorni.

Se il committente non effettuerà i pagamenti nei termini stabiliti, Bergmeister s.r.l ha diritto di esigere gli interessi di mora nonché le spese di ingiunzione come previsti dal Dlgs 231/2002.

**§ 10 Modello organizzativo, amministrativo e di controllo del D. Lgs. 231/2001**

Con l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi, Bergmeister s.r.l. si è dotata di un proprio Modello organizzativo, amministrativo e di controllo del D. Lgs. 231/2001 e di un codice etico ed ha nominato un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri e doveri al fine di vigilare sull'osservanza di quanto previsto nel Modello e di curarne l'aggiornamento. Tutti partner commerciali di Bergmeister s.r.l. sono tenuti a rispettare i requisiti del Codice Etico (disponibili a [www.bergmeister.eu](http://www.bergmeister.eu)).

**§ 11 Disposizioni finali**

Foro competente è Bolzano. La legge applicabile è quella italiana.

Eventuali variazioni, accordi accessori ed integrazioni anche della presente clausola necessitano della forma scritta.

Qualora una o più disposizioni del contratto dovessero essere o diventare inefficaci, ciò non inficerà la validità delle altre disposizioni.

Le parti contrattuali sono tenute a sostituire il più presto possibile le disposizioni inefficaci con nuovi accordi validi che siano, per quanto più possibile, conformi alle finalità contrattuali.

Le condizioni contrattuali generali sopra riportate sono accettate nella loro integralità.

Luogo, data:.....

Firma del committente:.....

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile sono espressamente accettate le seguenti condizioni contrattuali generali: § 5 Obblighi di cooperazione del committente, § 6 Diritti sui risultati, § 7 Responsabilità, § 8 Durata, recesso e risoluzione del contratto, § 10 Disposizioni finali (foro competente).

Luogo, data:.....

Firma del committente:.....